
Schweizerischer Schafzuchtverband

Fédération suisse d'élevage ovin

Federazione svizzera d'allevamento ovino



Statuti





I. Ragione sociale, sede e scopo

- Art. 1 Sotto la ragione sociale "Federazione Svizzera d'Allevamento Ovino", è costituita una società cooperativa a durata illimitata, ai sensi del titolo 29, articolo 828 e ss. del Codice federale delle obbligazioni, con sede a Niederönz.
- Art. 2 L'obiettivo della cooperativa è quello di promuovere un allevamento sano ed economico di pecore per i suoi membri in uno spirito di mutuo aiuto.
- Art. 3 La Federazione gestisce un registro genealogico per gli ovini che soddisfa pienamente i requisiti della legislazione federale (Ordinanza sull'allevamento di animali, Ordinanza sulla banca dati sul traffico degli animali, ecc.).
- Il Comitato emana le disposizioni di applicazione.

II. Membri

- Art. 4 Les Possono diventare membri le seguenti persone giuridiche e fisiche con domicilio/residenza in Svizzera/Principato del Liechtenstein:
- Allevatori di razze di pecore per le quali la FSAO tiene un registro genealogico del gregge;
 - Allevatori di ovini;
 - Cooperative/Associazioni di allevatori di ovini raggruppate in associazioni regionali o cantonali, nonché le organizzazioni del settore dell'allevamento e detenzione di ovini (membri collettivi).
- Art. 5 La domanda di adesione quale membro deve essere presentata per iscritto al segretariato della Federazione.
- Art. 6 I membri delle organizzazioni affiliate diventano automaticamente membri. Tutti gli altri membri sono ammessi con delibera del comitato della Federazione.
- Art. 7 La qualità di membro si estingue:
- A seguito di una dichiarazione scritta di dimissioni con un preavviso di tre mesi alla fine dell'anno civile;
 - In seguito all'abbandono dell'allevamento con registro genealogico;
 - Con lo scioglimento di persone giuridiche;
 - Con l'esclusione;
 - Con il decesso delle persone fisiche.
- I membri che contravvengono allo scopo della Federazione e/o allo statuto o che si oppongono alle delibere dell'assemblea dei delegati e alle disposizioni del comitato possono essere espulsi con effetto immediato con delibera da parte del comitato previa udienza personale. I membri espulsi hanno il diritto di ricorrere all'assemblea dei delegati.
- I membri dimissionari o espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio della Federazione. I membri dimissionari sono obbligati a pagare eventuali debiti nei confronti della FSAO.
- Art. 8 Ogni membro è tenuto a salvaguardare gli interessi della Federazione e conformarsi agli statuti, ai regolamenti come pure alle decisioni e alle relative disposizioni.
- Art. 9 La tassa associativa viene fissata annualmente dall'assemblea dei delegati su richiesta del comitato.
- I membri possono usufruire dei servizi della Federazione. Requisiti per questo sono il pagamento della tassa associativa, compreso l'abbonamento annuale obbligatorio alla rivista «Forum Petits Ruminants» e il rispetto delle norme e dei regolamenti della Federazione. Se la tassa associativa non viene pagata, la tenuta del registro genealogico viene interrotta.
- I membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a contribuiscono secondo l'ordinanza sull'allevamento di animali alle spese per le prestazioni ricevute sotto forma di test di rendimento, valutazioni esterne, stima del valore genealogico, controllo del pedigree, nonché la preparazione di documenti e eventuali nuovi test di rendimento. Gli allevatori di ovini che non sono membri della Federazione devono pagare prezzi che coprono i costi per l'acquisto dei relativi servizi.
- Ogni membro della FSAO accetta che la Federazione abbia accesso a tutti i dati dei suoi animali della specie ovina presso la banca dati sul traffico degli animali (Agate).



III. Organi

Art. 10 Gli organi della Federazione sono:

- a) L'assemblea dei delegati;
- b) Il comitato;
- c) Il comitato direttivo ristretto;
- d) Il segretariato;
- e) Le commissioni;
- f) L'ufficio di revisione.

Laddove lo statuto non prevede nulla, agli organi direttivi si applicano i regolamenti organizzativi in vigore.

a) L'assemblea dei delegati

Art. 11 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della Federazione.

Diritto di voto:

Fino a 100 animali HB/ consorzio 1 delegato

Fino a 200 animali HB/ consorzio 2 delegati

Da 200 animali HB/ consorzio 1 scheda di voto supplementare per ogni 100 animali HB

Il numero di schede di voto delle singole cooperative/associazioni di allevatori di ovini è determinato in base alla popolazione del registro genealogico per cooperativa/associazione nell'anno precedente.

Le cooperative/associazioni sono rappresentate all'assemblea dei delegati dai delegati da loro eletti.

Le schede di voto inviate ai delegati sono considerate come procura, per cui è ammessa una sola scheda di voto per delegato.

I membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a), che non sono membri di una cooperativa, costituiscono una cooperativa. Essi sono rappresentati all'assemblea dei delegati da delegati nominati congiuntamente. Questi delegati sono eletti per 4 anni con voto per iscritto (votazione a scrutinio). Il numero delle schede di voto di questa cooperativa è determinato secondo l'art. 11 cpv. 1.

I membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b) con meno di 200 capi formano una cooperativa. Essi sono rappresentati all'assemblea dei delegati da delegati nominati congiuntamente. Questi delegati sono eletti per 4 anni con voto scritto (votazione a scrutinio). Questa cooperativa riceve 1 scheda di voto ogni 200 capi.

I membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b) con più di 200 capi ricevono 1 scheda di voto ciascuno.

I membri ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c) ricevono una scheda di voto ciascuno.

Art. 12 L'assemblea dei delegati si riunisce ogni anno, di solito l'ultimo sabato di febbraio.

L'assemblea dei delegati ha in particolare il diritto:

- a) di nominare il presidente della Federazione, di determinare il numero di membri di comitato secondo l'art. 13 cpv. 1, di eleggere gli altri membri di comitato e della commissione di controllo;
- b) di approvare il rapporto di gestione;
- c) di approvare i conti annuali ed il bilancio;
- d) di dare scarico al comitato;
- e) di approvare il preventivo;
- f) di fissare le tasse annuali su proposta del comitato;
- g) di nominare i membri onorari, su proposta del comitato;
- h) di prendere posizione sui regolamenti e direttive emanate dal comitato secondo l'art. 13, cpv. c);
- i) di modificare lo statuto e approvare una delibera di scioglimento della Federazione;
- j) di decidere su oggetti riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei delegati.

I membri hanno il diritto di presentare mozioni all'assemblea dei delegati. Le mozioni dei membri devono essere presentate per iscritto e con eventuali allegati tramite lettera raccomandata 30 giorni (fa stato il timbro postale) prima dell'assemblea dei delegati all'attenzione del comitato. Il comitato deve includere le mozioni nell'invito all'assemblea dei delegati e aggiungere eventuali allegati.

L'adozione di regolamenti e istruzioni da parte del comitato sarà pubblicata sulla rivista «Petits Ruminants» o tramite mezzi di comunicazione digitali della Federazione. Essi sono sottoposti all'assemblea dei delegati per la decisione finale, a condizione che ciò venga richiesto entro 60 giorni dalla pubblicazione da parte dei membri della Federazione, che insieme hanno diritto ad almeno 50 delegati ai sensi dell'art. 11.



Può inoltre essere convocata un'assemblea straordinaria ogni volta che il comitato lo ritiene necessario o che un decimo dei membri lo richieda.

In occasione di decisioni che danno scarico al comitato, le persone che hanno partecipato alla gestione non hanno diritto di voto.

Le votazioni sugli oggetti sono aperte, a meno che l'assemblea non decida diversamente. È determinante la maggioranza relativa dei voti espressi; in caso di parità di voti decide il/la presidente. Le votazioni si svolgono apertamente, salvo diversamente deciso dall'Assemblea. Se in caso di elezioni suppletive i candidati proposti sono in numero superiore alle cariche da occupare, le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni decide nella prima votazione la maggioranza assoluta. Se è necessaria una seconda o ulteriore votazione, decide la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si deve condurre un'ulteriore votazione con maggioranza relativa.

La convocazione dell'assemblea dei delegati avviene per iscritto, almeno dieci giorni prima della seduta, indicando le trattande all'ordine del giorno.

Se l'assemblea dei delegati non può svolgersi per cause di forza maggiore, le decisioni possono essere ottenute per lettera circolare.

b) Il comitato

Art. 13 Il comitato è composto da 5 a 13 membri. Le razze, le regioni e le lingue nazionali dovrebbero essere adeguatamente rappresentate nel comitato.

Il comitato si costituisce internamente, ad eccezione del Presidente, che viene eletto dall'assemblea dei delegati.

La durata del mandato è di 4 anni, il mandato massimo di un membro di comitato è di 12 anni. Il mandato massimo del presidente è di 16 anni (compreso il mandato come membro del Comitato direttivo). Quando un membro di comitato raggiunge l'età di 70 anni, deve dimettersi dalla carica alla successiva assemblea dei delegati.

Il comitato mette in atto la necessaria diligenza nella gestione degli affari sociali. In particolare è tenuto a:

- a) dirigere in modo strategico la Federazione;
- b) adottare i regolamenti organizzativi;
- c) stabilire i regolamenti e le istruzioni necessarie per i funzionari, gli ispettori, i test di rendimento, i mercati espositivi intercantionali, ecc.;
- d) convocare l'assemblea dei delegati, preparare le risoluzioni e formulare i rapporti e le proposte;
- e) eleggere e supervisionare la direzione
- f) eleggere i membri delle commissioni;
- g) ammettere ed escludere i membri;
- h) deliberare su tutti gli oggetti che non sono riservati ad un altro organo/gremio, in particolare all'assemblea dei delegati.

c) Il comitato direttivo ristretto

Art. 14 Il comitato direttivo ristretto è composto dal presidente, dal vicepresidente e da uno a tre membri del comitato della Federazione svizzera di allevamento Ovino.

I compiti e le responsabilità del comitato direttivo ristretto sono definiti nel regolamento organizzativo.

d) Il segretariato

Art. 15 Il segretariato esegue i compiti assegnati dal comitato o dal comitato direttivo ristretto e sbriga gli affari correnti. I compiti e le competenze del segretariato sono definiti nel regolamento organizzativo.

e) Le commissioni

Art. 16 I membri delle commissioni permanenti sono rieletti dopo ogni rinnovo del comitato. Se necessario, il comitato direttivo ristretto può istituire gruppi di lavoro che si occupano di compiti speciali.

f) L'ufficio di revisione

Art. 17 En L'assemblea dei delegati elegge secondo la disposizione dell'art. 906 e degli art. 727 e seguenti del CO un ufficio di revisione dei conti autorizzato.

L'ufficio di revisione è eletto per un esercizio annuale. La rielezione è possibile illimitatamente.



IV. Finanze e conti

Art. 18 I fondi necessari per raggiungere lo scopo sociale provengono dalle fonti seguenti:

- a) Contributi annuali dei membri ;
- b) Contributi del settore pubblico ;
- c) Ricavi dalla vendita di servizi e contributi;
- d) Ricavi dal patrimonio ;
- e) Ricavi da immobili ;
- f) Altri contributi.

La contabilità deve essere conclusa con l'anno civile. Aucun dividende n'est versé. Le résultat de l'exercice est affecté intégralement aux réserves légales de bénéfices. Al più tardi dieci giorni prima dell'Assemblea dei Delegati si devono presentare presso la sede dell'Associazione il conto economico, il bilancio e il rapporto dell'organismo di controllo. Durante tale periodo l'ufficio di revisione resta a disposizione per eventuali domande sulla fattura.

V. Membri onorari

Art. 19 I membri onorari senza diritti e obblighi, che si sono impegnati nell'interesse della Federazione Svizzera di Allevamento Ovino e che hanno reso a quest'ultima servizi eccezionali, possono essere nominati dall'assemblea dei delegati su richiesta del comitato.

VI. Diritto di firma e responsabilità

Art. 20 La Federazione è rappresentata dai membri del comitato direttivo ristretto, che sono anche membri del comitato, e che sono autorizzati a firmare con firma collettiva a due. Le firme per gli affari legalmente vincolanti della Federazione sono quelle del Presidente, del vicepresidente o del direttore/vice-direttore con firma collettiva a due.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel regolamento organizzativo.

Art. 21 Gli impegni della Federazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale; ogni responsabilità personale degli associati è esclusa.

VII. Disposizioni diverse

Art. 22 Lors de litiges entre les membres et/ou la Fédération, l'assemblée des délégués peut instituer un comité d'arbitrage. Celui-ci se prononce en dernier ressort.

Art. 23 Gli avvisi della Federazione ai membri devono avvenire sulla rivista «Forum Petits Ruminants» o tramite i mezzi di comunicazione digitali della Federazione. L'organo ufficiale di pubblicazione verso l'esterno è il Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC.

VIII. Modifica degli statuti e scioglimento della Federazione

Art. 24 Le decisioni dell'assemblea dei delegati relative a una revisione totale o parziale degli statuti devono, per essere valide, raccogliere i due terzi dei voti dei membri presenti.


Art. 25 L'ultima assemblea dei delegati decide in merito all'utilizzo del patrimonio residuo dopo l'adempimento di tutti gli impegni.

IX. Disposizioni finali

Art. 26 I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea dei delegati del 25 febbraio 2023. Sostituiscono gli statuti del 23 ottobre 2021.

Rothenthurm SZ, le 25 février 2023


Lukas Berger, président

Procès-verbal

Esther Zimmermann



Öffentliche Beglaubigung durch lic. iur. Matthias Schumacher, Rechtsanwalt und Urkundsperson des Kantons Schwyz, wohnhaft Acherhofstrasse 30A, 6430 Schwyz

Die vorstehenden Statuten wurden an der Generalversammlung der Schweizerischer Schafzuchtverband Genossenschaft am 25. Februar 2023 einstimmig und ohne Enthaltungen beschlossen und stellen mithin die ab diesem Datum einzig gültigen Statuten der Genossenschaft dar und werden hiermit öffentlich als echt beglaubigt.

Rothenthurm, Kanton Schwyz, den 25. Februar 2023

lic. iur. Matthias Schumacher, Rechtsanwalt
Urkundsperson des Kantons Schwyz

